

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 04/12/2024 n. 1495

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI LAVORO E DI UNA SCALA IN ACCIAIO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO N°80/A, SITO A OFFAGNA IN IMPIANTO DI RIDUZIONE OFFAGNA - RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS SPA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA:

- la nota prot. n. 6905 del 28/10/2024, pervenuta in data 28/10/2024 assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 38898 del 29/10/2024, con cui il Comune di Offagna ha trasmesso, per conto della Ditta SNAM RETE GAS SPA, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 40308 del 11/11/2024, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando il Fosso di Gallignano - (c.d. Galasso acque). L'opera in progetto riguarda la realizzazione di un piano di lavoro e di una scala in acciaio all'interno di un'area impiantistica esistente (impianto n°80/A Impianto di riduzione Offagna), di proprietà della soc. Snam Rete Gas S.p.A., presente nel territorio comunale di Offagna (AN).



L'opera in progetto consentirà agli operatori incaricati di eseguire operazioni in sicurezza, in particolare il campionamento e l'analisi dei fumi, con l'ausilio di analizzatori portatili, da appositi bocchelli di presa fumi presenti lungo i collettori di scarico in acciaio inox della centrale termica; intervento che si rende necessario in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di attività lavorative da eseguirsi in quota - campionamento e analisi fumi - che espongono gli operatori al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 mt rispetto al piano stabile.

Il piano di lavoro e la scala verranno realizzate all'esterno dell'esistente locale caldaie privo di copertura e perimetrato da muri in c.a. su tre lati ed un portone di ingresso sul quarto lato, con altezza costante pari a 3.56 m.

La scala per l'accesso alla passerella sarà di circa 6 metri e larga 1 m circa; stessa larghezza per la passerella di lunghezza pari a 3 metri lungo il lato scala in modo da permettere l'apertura della porta di emergenza sottostante e circa 7.5 m in attraversamento alla struttura esistente e consentire l'ispezione delle apparecchiature di impianto.

L'esecuzione delle opere previste in progetto non comporta abbattimenti di alberature nel tratto vincolato paesaggisticamente.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B23 "realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete" dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *l'intervento si rende necessario in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, trattandosi di attività lavorativa che espone gli operatori al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 mt rispetto al piano stabile;*
- *in considerazione delle caratteristiche del sito d'intervento (impianto già esistente), della modesta estensione dello stesso e dalla bassa visibilità data dalla di vegetazione arborea/arbustiva presente lungo tutto il perimetro dell'impianto esistente, non produce una significativa variazione del complessivo effetto percettivo, scenico e panoramico dell'area soggetta a tutela.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "Realizzazione di un piano di lavoro e di una scala in acciaio all'interno dell'Impianto n°80/A", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1 part. 166 sub 3, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico."

CONSIDERATO che con nota prot. n. 40308 del 11/11/2024 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "motivata proposta di accoglimento" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata

dal Comune di Offagna, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

PRESO ATTO del parere **favorevole con prescrizioni** espresso dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 15569 del 02/12/2024, pervenuta in data 02/12/2024 e registrata al ns. prot. n. 42855 del 02/12/2024 in merito alla realizzazione dell'intervento in esame;

RILEVATO che il parere della Soprintendenza ha natura obbligatoria e vincolante che ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, il presente procedimento si deve concludere entro 10 gg dalla ricezione dello stesso, e pertanto entro il 12/12/2024;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Ditta SNAM RETE GAS SPA in Comune di Offagna - Impianto di riduzione Offagna, **con le prescrizioni contenute nel dispositivo;**

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione paesaggistica*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione

Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di *"Realizzazione di un piano di lavoro e di una scala in acciaio all'interno dell'Impianto n°80/A"*, Impianto di riduzione Offagna nel Comune di Offagna, proposte come da istanza presentata dalla Ditta SNAM RETE GAS SPA e trasmessa dal Comune di Offagna con nota prot. n. 6905 del 28/10/2024, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 38898 del 29/10/2024, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (Prot. n. 40308 del 11/11/2024), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza ABAP-AN-PU prot. n. 15569 del 02/12/2024, pervenuto in data 02/12/2024 e registrato al ns. prot. n. 42855 del 02/12/2024 e che qui s'intendono riportate.

- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di Offagna, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di Offagna e al richiedente.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 04/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: BLASETTI CRISTIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2024/1227